

Proponente: 16.A
Proposta: 2021/254

del 30/08/2021



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1407

del 31/08/2021

SERVIZI AI CITTADINI

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DECADENZA
DALL'ASSEGNAZIONE PER SUPERAMENTO DEI LIMITI
REDDITUALI E DI PATRIMONIO MOBILIARE PREVISTI DALLA
LEGGE REGIONALE 24/2001
U.I. 503304090214

IL DIRIGENTE

premessi che:

- l'inquilina, generalizzata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, è assegnataria di un alloggio di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) sito a R.E. in Via Wibickj n. 3, int.1;
- la stessa presentava, il 18/06/2019 ed il 12/09/2020 Dichiarazione Sostitutiva Unica, relativa ai redditi rispettivamente del 2017 e del 2018, annualmente prescritta allo scopo di ridefinire il canone di locazione e di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali/patrimoniali per la permanenza in ERP: le suddette DSU evidenziavano valori di ISEE superiori a quelli massimi ammessi dalla Legge Regionale 24/2001 e ss.mm.ii. per la permanenza in alloggi di ERP, che sono per l'ISEE di € 24.400,26 e per il patrimonio mobiliare di € 49.784,00;
- la stessa presentava infatti, il 18/06/2019, una DSU relativa ai redditi 2017, che evidenziava un valore ISEE di € 29.734,20; il 12/09/2020, una DSU relativa ai redditi 2018, che evidenziava un valore ISEE di € 29.972,20;
- questo Ufficio Casa, con nota P.G. 2021/116974, inviata per raccomandata a.r., contestava all'inquilina il supero del valore ISEE previsto dalla normativa regionale per la permanenza nell'ERP, relativamente alle DSU presentate nel 2019 e 2020;
- entro i 30 gg. assegnati per integrare il contraddittorio, l'inquilina non produceva documentazione idonea a confutare le predette circostanze, ma presentava richiesta P.G. 2021/116974, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del regolamento comunale per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di sospensione del presente provvedimento di decadenza per quanto riguarda il rilascio coattivo dell'alloggio;

visti:

- la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 30, comma 1, lett. f, e comma 2, lett. B;
- il Regolamento comunale per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

d i c h i a r a

l'inquilina, generalizzata nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, decaduta dalla permanenza nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, sito a Reggio Emilia in Via Wibickj n. 3,, int. 1;

o r d i n a

all'inquilina, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio dell'alloggio entro 365 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;

f a p r e s e n t e

all'inquilina, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- Il presente provvedimento - ai sensi del comma 4-bis dell'art. 30, della Legge regionale succitata - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilina e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge Regionale succitata - è dovuto all'ente gestore il pagamento del canone di locazione maggiorato, determinato ai sensi dell'art. 35 comma 2 e del Regolamento comunale per la determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di ERP e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni ERP;
- ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del Regolamento comunale per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa - *su istanza dell'interessato* e limitatamente al rilascio dell'alloggio - qualora nel nucleo assegnatario vi siano soggetti portatori di gravi patologie o grandi invalidi / siano presenti persone / ultra75enni / seguite dai Servizi sociali, con gravi problematiche di tipo socio-sanitario;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.